



Coordinamento Provinciale di Venezia

Regolamento Finanziario¹

¹) *Approvato dalla Direzione Provinciale del 12 maggio 2008*

“Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a contribuire personalmente all’attività del partito con uno specifico onere di concorso economico, proporzionale alle indennità percepite per coloro che sono eletti ovvero designati nelle istituzioni”

Dal Codice Etico – approvato dall’Assemblea Costituente del 16 febbraio 2008

Art. 1 – Finalità e Fonti

La disciplina del presente regolamento, ai fini dell'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico Provinciale di Venezia, attua i principi dello Statuto Nazionale e i diritti e doveri del Codice Etico.

Art.2 – Autonomia patrimoniale e gestionale

Le articolazioni territoriali previste dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale hanno una propria autonomia patrimoniale e rispondono degli atti e dei rapporti giuridici propri posti in essere e sono escluse da ogni responsabilità per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Art. 3 – Il Tesoriere

1. Per corrispondere al principio di autonomia ogni articolazione territoriale (Coordinamento Comunale, Circolo, Sezione di lavoro) elegge un tesoriere.
2. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale della struttura territoriale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
3. Sulle attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria svolte il tesoriere rendiconta annualmente alla struttura territoriale che lo ha nominato.
4. Il Tesoriere provvede all'attivazione del Codice Fiscale e del Conto Corrente bancario Ordinario che devono essere intestati a "Partito Democratico – Coordinamento Comunale di o Circolo di....".

Art. 4 – Il Tesoriere Provinciale

1. Il Tesoriere Provinciale viene eletto dal Coordinamento Provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Coordinatore Provinciale.
2. La durata dell'incarico è rapportata al mandato dell'organismo che lo ha eletto.
3. Nel caso di cessazione anticipata il tesoriere rimane in carica fino alla nomina del nuovo sostituto che dovrà avvenire nella prima riunione utile del Coordinamento Provinciale.
4. Nel caso di assenza o impedimento la sostituzione temporanea è affidata dal Coordinatore Provinciale ad un componente del Comitato di Tesoreria.
5. Il Tesoriere Provinciale:
 - Svolge tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria;
 - Organizza tutta la gestione (risorse umane, strumenti, contabilità ecc.);
 - Predispone il rendiconto preventivo e consuntivo;
 - Ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni ed esercita tutti i poteri di ordinaria straordinaria Amministrazione.

Art. 5 – Il Comitato di Tesoreria

1. Nello svolgimento delle sue funzioni il Tesoriere Provinciale è coadiuvato da un Comitato di Tesoreria e lo presiede.
2. I componenti nel numero di 4 sono eletti dal Coordinamento Provinciale su proposta del Coordinatore Provinciale nel rispetto dei principi di rappresentanza territoriale e di genere.
3. Le funzioni del Comitato si riassumono:
 - Verifica degli indirizzi, della gestione contabile, delle fonti finanziarie e della allocazione delle risorse;
 - Esame e parere sulle proposte di rendiconto preventivo e consuntivo del Tesoriere Provinciale da sottoporre all'approvazione del Coordinamento Provinciale.

Art. 6 – Il Finanziamento

1. L'attività del partito è sostenuta:
 - Dalle erogazioni liberali per la “quota di iscrizione”;
 - Dalle erogazioni liberali e contributi degli eletti nelle Assemblee Elettive e dei nominati negli organismi di gestione di Enti, Aziende, Società di diritto pubblico o di diritto privato;
 - Dalle erogazioni liberali per sottoscrizioni;
 - Dai proventi per manifestazioni ed eventi finalizzati al finanziamento dell'attività del partito;
 - Dai contributi previsti per disposizione di legge.
2. Le articolazioni territoriali devono sostenere le proprie attività con le quote di iscrizione ed ogni altra iniziativa diretta all'autofinanziamento nel rispetto delle regole del presente regolamento e di quanto previsto negli statuti nazionali e regionali.

Art. 7 – Iscrizione Tesseramento

1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito secondo le proprie disponibilità economiche con una «quota di iscrizione» che è modulata indicativamente nel seguente modo:
 - Per le fasce fino a 30 anni d'età e oltre 60 è pari 20 €;
 - Per la fascia compresa tra 31 e 59 è pari a 30€.
2. Del contributo versato all'iscritta/o si rilascia formale ricevuta (tessera).
3. Ogni Circolo, nei prossimi due anni e in attesa di definizione dei criteri di riparto dei contributi regionali è tenuto a versare al Coordinamento Provinciale per ogni quota di iscrizione un importo pari a 5 €.

Art. 8 – Contributo da eletti

1. Sono tenuti a versare un contributo, pari al 15%, delle indennità, emolumenti, gettoni e compensi netti percepiti, gli eletti:

- Alle cariche amministrative (sindaci, assessori, presidenti);
- I consiglieri provinciali, comunali, municipali e dei consigli di quartiere;
- I nominati negli organi di gestione di Enti, Aziende, Fondazioni, Società di diritto pubblico e di diritto privato (Presidenti, Amministratori Delegati, Consiglieri di Amministrazione).

2. I versamenti del contributo, ai fini della detrazione dell'imposta lordo nella misura del 19%, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2, devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente ordinario intestato a "Partito Democratico Provinciale di Venezia" con decorrenza dal 1 aprile 2008.

3. Il mancato o incompleto versamento previsto dal presente Regolamento è causa, ai sensi dello Statuto Nazionale, di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.

Art. 10 – Feste ed eventi a carattere politico e ricreativo

Ogni articolazione territoriale può promuovere manifestazioni, spettacoli e attività ricreative finalizzate al reperimento di risorse finanziarie.

Sugli utili conseguiti e in relazione ai servizi forniti una quota pari al 20% sarà devoluta al Coordinamento Provinciale.

Art. 11 – Le risorse umane

1. Al personale dipendente è garantito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto delle norme contrattuali e legislative vigenti.

2. Per esigenze straordinarie potranno essere definiti nuovi rapporti stagionali o parziali nel mantenimento dell'equilibrio finanziario.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano gli indirizzi e i contenuti degli Statuti e Regolamenti Nazionale e Regionale.